CAMERA DEI DEPUTATI N. 4032

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Deputato DARIDA

Presentata il 28 aprile 1967

Collocamento a riposo dei sanitari dipendenti dai comuni e dalle province

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Le leggi, n. 596, in data 24 luglio 1954 e, n. 1751, in data 20 dicembre 1962 dispongono che determinate categorie di sanitari (ufficiali sanitari, sanitari condotti, medici e veterinari addetti agli uffici sanitari comunali, direttori di macello, medici dei servizi comunali d'ispezione all'assistenza sanitaria, veterinari dei servizi comunali d'ispezione veterinaria, medici e chimici dei laboratori provinciali d'igiene e profilassi, medici addetti ai servizi di assistenza e di vigilanza igienica e profilassi istituiti stabilmente dalla provincia) in servizio di ruolo da data anteriore all'entrata in vigore del testo unico lavori statali approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, sono collocati a riposo quando, oltre ai sessantacinque anni di età hanno compiuto anche quaranta anni di servizio utile agli effetti della pensione, salvo in ogni caso, il collocamento a riposo al compimento del settantesimo anno di età, qualunque sia la durata del servizio prestato.

Successivamente con la legge 7 maggio 1965, n. 459, è stato disposto che gli ufficiali sanitari ed i sanitari condotti, comunque in servizio all'entrata in vigore di detta legge, entrati in carriera fino al 31 dicembre 1952, qualora al compimento del 65° anno di età non abbiano raggiunto i 40 anni di servizio utile agli effetti della pensione, sono trattenuti in servizio per il tempo necessario al raggiungimento dei 40 anni di servizio utile a pensione e comunque non oltre il 70° anno di età.

In tutte le sopra citate leggi viene usata la locuzione « servizio utile », nel quale è da comprendersi sia il servizio effettivamente prestato sia quello fittiziamente considerato, al fine di computare l'anzianità dell'impiegato, sulla cui base va determinato l'ammontare del trattamento di quiescenza.

Quindi nel « servizio utile » deve essere considerato anche il servizio comunque riscattato, gli anni di servizio militare e quelli dei corsi universitari riscattati.

È principio generale del rapporto di pubblico impiego che ai fini del collocamento a riposo d'ufficio deve essere considerato solamente il servizio effettivamente prestato, mentre il servizio utile deve giovare per conferire il diritto dell'impiegato al collocamento a riposo su domanda.

Ora con le leggi sopra citate il servizio utile è stato invece preso in considerazione per il collocamento a riposo d'ufficio, determinando gravi sperequazioni tra sanitario e sanitario.

Difatti delle sopradette disposizioni legislative si avvantaggiano coloro che non hanno ritenuto di riscattare determinati servizi, gli anni di servizio militare e i corsi di studi universitari; mentre coloro che hanno effettuato il riscatto, sostenendo conseguentemente una spesa non indifferente, si vedono colpiti dal collocamento a riposo d'ufficio al normale raggiungimento del 60° anno di età.

Ad evitare, quindi, che il riscatto, previsto dalle leggi in vigore come un beneficio a favore dell'impiegato, si risolva nel caso in esame a danno delle sopradette categorie di sanitari, è stata predisposta l'unita proposta di legge, che si sottopone all'approvazione del Parlamento.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ARTICOLO UNICO.

Ai fini del collocamento a riposo d'ufficio dei sanitari dipendenti dai comuni e dalle province, di cui alle leggi 24 luglio 1954, n. 596, 20 dicembre 1962, n. 1751 e 7 maggio 1965, n. 458, deve essere considerato il servizio effettivamente prestato presso detti Enti senza tener conto del servizio utile riscattato o comunque riconosciuto, compresi gli anni di servizio militare e gli anni di studio universitari riscattati.